



COMUNE DI SANNICOLA

(Provincia di Lecce)

UFFICIO TECNICO COMUNALE



PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE

TAV. 20 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Progettista: Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

Collaborazione: Geomm. Cosimo Leo e Gianni Giustizieri

VISTO: Il Sindaco (Cosimo Piccione)

Data: ottobre 2017

COMUNE DI SANNICOLA

Provincia di Lecce

TAV. 20 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE".

COMMITTENTE: Amministrazione comunale Sannicola (LE).

IL TECNICO

Arch. Gianpaolo Miglietta

SOMMARIO

PARTE I	
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	2
CAPITOLO I	
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO	
DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE	2
CAPITOLO II	
NORME GENERALI	7
CAPITOLO III CONTRATTO	8
CAPITOLO IV	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
CAPITOLO V	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	22
CAPITOLO VI	
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	27
PARTE II	
(OMISSIS)	28
PARTE TERZA	
ALLEGATI	121

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art.3 comma 1 lettera d) D. Lgs 50/2016 Art.
43 commi da 3 a 10 d.P.R. 207/2010

PARTE I DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE" di Sannicola (LE) secondo il progetto esecutivo elaborato dall' Arch. Gianpaolo MIGLIETTA, Responsabile del 3° settore del Comune di Sannicola (LE).

- Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è: **7292351E67** e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è: **G72F14000070004**.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato tutte le norme e leggi statali e regionali vigenti in materia di LL.PP., ed in particolare i disposti:

- del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", nel seguito del presente capitolato denominato per semplicità "Regolamento di attuazione"
- e ove applicabile del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei LL.PP.", nel seguito del presente capitolato denominato per semplicità "Capitolato Generale LL.PP".

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo generale di progetto è definito come segue:

		Euro
a)	Importo esecuzione lavorazioni (soggetto a ribasso)	321.608,45
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.163,94
1)	Totale appalto (base d'asta)	327.772,39
c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	48.048,71
2)	Totale progetto	375.821,10

L'importo dei lavori , oltre IVA, posti a base di gara è definito con il seguente quadro:

Lavorazioni:				
Gruppi di lavorazioni	Categorie	A) Importo soggetto a ribasso €	B) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €	Incidenza % di ogni categoria di lavoro
1) Edifici civili e industriali	OG 1 (prevalente) Subappaltabile entro il 30%	321.608,45	6.163,94	100,00
Totale lavori		321.608,45	6.163,94	
Totale importo a base d'asta A)+B		327.772,39		100,00

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi dei diversi gruppi di lavorazioni omogenee soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016 come meglio precisato nell'allegato "A" del Presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati **"a corpo"** ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50 del 2016, e dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, con la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, tra Ditte dotate di qualificazione nella categoria prevalente, di cui al Regolamento sul sistema di qualificazione degli esecutori di opere pubbliche emanato ai sensi dell'art.8 della legge 109/94 (DPR 34 del 25/01/2000). Verranno altresì osservate tutte le direttive e norme comunitarie in materia.

La categoria **prevalente** di lavoro, di cui al presente Appalto, risulta: **OG 1: "Edifici civili e industriali"**.

Art. 4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, risultano dalle relazioni, planimetrie, dai disegni e dagli elaborati di progetto esecutivo di seguito elencati che, ancorché non materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- TAV. 1 - RELAZIONE GENERALE
- TAV. 2 - RELAZIONE GEOLOGICA
- TAV. 3 - ELABORATI GRAFICI: INQUADRAMENTO TERRITORIALE – STRUMENTI URBANISTICI
- TAV. 4 - ELABORATI GRAFICI: PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO
- TAV. 5 - ELABORATI GRAFICI: PLANIMETRIE ZONE INTERVENTO – PARTICOLARI
- TAV. 6 - ELABORATI GRAFICI: LOCALI DI SERVIZIO ZONA INGRESSO PRINCIPALE
- TAV. 7 - ELABORATI GRAFICI:PORTICO INGRESSO PRINCIPALE - BARRIERE ARCHITETTONICHE INGRESSO SECONDARIO
- TAV. 8 - ELABORATI GRAFICI: CHIESA DEL CIMITERO
- TAV. 9 - ELABORATI GRAFICI: LOCULI COMUNALI
- TAV. 10- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- TAV. 11- DISCIPLINARE TECNICO LAVORI EDILI
- TAV. 12- COMPUTO METRICO

- TAV. 13- ELENCO PREZZI
- TAV. 14- QUADRO ECONOMICO
- TAV. 15- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- TAV. 16- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008)
- TAV. 17- QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- TAV. 18- CRONOPROGRAMMA
- TAV. 19- SCHEMA DI CONTRATTO
- TAV. 20- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

nonché dalle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

Si precisa che in caso di discordanza tra le indicazioni dei disegni di progetto e le prescrizioni del presente Capitolato Speciale, vale sempre la soluzione più favorevole alla Stazione appaltante, a giudizio insindacabile di quest'ultima e senza che l'Impresa abbia nulla da eccepire.

Art. 5

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

Le opere principali della ristrutturazione e adeguamento del Cimitero Comunale di Sannicola comprese nell'appalto sono le seguenti:

Gli interventi previsti nel presente progetto, come meglio si evince dagli elaborati grafici di progetto, dal computo metrico e dal elenco prezzi, sono i seguenti :

- realizzazione di un colonnato prospiciente l'ingresso principale previo lavori di scavo per la realizzazione delle opere di fondazione;
- ripavimentazione dell'area interessata con pietra di apricena previa demolizione della pavimentazione esistente;
- realizzazione di una stradina di servizio per le auto funebri da realizzare con pavimentazione in masselli autobloccanti in cls. su opportuno strato di fondazione e previo scavo di sbancamento ed abbattimento di alcuni alberi di pino presenti sul tracciato;
- demolizione e rifacimento dei solai di copertura pericolanti dei locali di servizio della zona ingresso principale attualmente adibiti a sala mortuaria/autopsia e guardiana, realizzazione di opere di isolamento termico sugli stessi e rifacimento lastricato solare;
- ristrutturazione dei suddetti locali con diversa distribuzione degli spazi interni al fine di ricavare: un locale deposito per gli attrezzi; n. 2 servizi igienici per il pubblico opportunamente disimpegnati di cui uno per portatori di handicap; una guardiana con relativo servizio igienico; una camera mortuaria/deposito di osservazione servizio igienico; un obitorio con relativo servizio igienico; una sala autoptica, il tutto previo opere di muratura e tramezzatura, apertura di nuove porte e finestre, demolizione e rifacimento dei rivestimenti e della pavimentazione, ripristino degli intonaci dove occorrente, sostituzione degli infissi esterni e delle bussole interne, rifacimento degli impianti idrico, fognante ed elettrico, pitturazione interna ed esterna di tutti i locali, il rifacimento della facciata principale anche mediante l'inserimento di motivi ornamentali (cornici in carparo) in corrispondenza delle finestre e delle aperture del loggiato, ecc.
- predisposizione della condotta montante per l'allacciamento dei suddetti locali alla rete fognate cittadina;
- demolizione e rifacimento del solaio di copertura pericolante della chiesa del cimitero e del relativo lastricato solare;
- ripristino degli intonaci dove occorrente, revisione degli infissi esterni, adeguamento dell'impianto elettrico, pitturazione interna ed esterna, ecc.

- rifacimento della pavimentazione con masselli autobloccanti in cls. dei viali principali nella zona 'Nuova' posta ad ovest, previa demolizione dell'attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso;
- ripristino e/o sostituzione ove occorrente dei cordoni in cls. di delimitazione delle aiuole a verde;
- approntamento di un area da destinare all'inumazione delle salme previo asporto dello strato superficiale non idoneo, realizzazione di un cordolo di delimitazione in pietra calcarea dura, spandimento di terra di adeguate caratteristiche chimico/fisiche;
- realizzazione di un blocco da n. 18 loculi per tumulazione, costituito da muratura portante in blocchi di tufo, solette intermedie in c.a. additivato, solaio latero-cementizio, rifinito con lastricato solare, intonaco per esterno a 3 strati sia internamente a singoli loculi che esternamente, ecc.
- abbattimento delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di rampe di accesso alla chiesa, in corrispondenza degli ingressi principale e secondario, ecc.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, nei limiti degli artt. 10-11-12 del Capitolato Generale n° 145, approvato con D.M. LL.PP. 19.04.00, e dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016 e del Regolamento in materia dei LL.PP. n° 207 D.P.R. 5.10.2010, l'insindacabile facoltà d'introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle modifiche che riterrà opportune, nello interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Nel caso di prezzi non esistenti in elenco, si procederà al concordamento di nuovi, sia a corpo come anche a misura, in base alle norme dell'art.163 del Regolamento n° 207 di cui al D.P.R. 5.10.2010, sulla direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato.

Non sono ammesse variazioni dei lavori per cause diverse dalla specifica necessità dell'Amm.ne Appaltante, per cui nella formulazione dell'offerta al ribasso l'Impresa dovrà già aver tenuto conto di ogni possibile lavorazione o fornitura necessaria, anche se non esplicitamente richiamata nel progetto esecutivo e/o nel piano di sicurezza allegato ad esso, facente parte integrante del contratto.

Con l'appalto dei lavori l'Impresa si assume pertanto anche il rischio di eseguire, senza aver diritto a modificazioni dei prezzi, aggiustamenti della conformazione dei lavori che tecnicamente risultassero indispensabili per la buona riuscita dello intervento nel suo complesso, anche se questi lavori non fossero espressamente previsti nel progetto esecutivo approvato, dipendessero da presidi di sicurezza indispensabili non previsti o contemplati nel piano di sicurezza, ovvero non risultassero tra quelli preventivati in fase gara d'appalto dall'Impresa, ovvero ancora, in specifico, se fossero riferiti ad impianti nascosti nel sottosuolo di imprevedibile presenza.

In tema di varianti dei lavori vale quanto disposto dall'art.106 comma 1 del D. Lgs. N° 50/2016, specificato nell'art. 161 del Regolamento n° 207 D.P.R. 5.10.2010.

Art. 6. PAGAMENTI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 29 del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà almeno l'importo di **€ 80.000,00 (Euro ottantamila/00)** al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge.

I pagamenti in conto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui agli artt. dal n. 180 al n. 195 del Regolamento [D.P.R. 207 / 2010].

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Per le società cooperative sarà applicata la ritenuta del 5% per la costituzione della cauzione definitiva nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Per i lavori finanziati con mutui il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione del mutuo.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Per come previsto nel bando di gara al titolo IX- pagamenti la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti e l'appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20 gg. Dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e/o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori e/o cottimisti entro il predetto termine, la stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del Capitolato Generale per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Art. 7.

PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del Regolamento [D.P.R. 207 / 2010].

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire in economia, si applicherà quanto previsto al capo III (artt. 173 e seguenti) del Regolamento [D.P.R. 207 / 2010].

Art. 8.

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi delle vigenti norme e del presente capitolato speciale, per i lavori di che trattasi non è ammessa in alcun caso la revisione dei prezzi contrattuali.

CAPITOLO II NORME GENERALI

Art. 9.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 10.

CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Nell'accettare i lavori di cui al presente Capitolato l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti; di riconoscere il progetto a norma

di legge e regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso del cantiere; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare l'appalto;
- di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti; di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs.81/08 e succ. modif.integr.) e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori (D. Lgs. 406/91 e D.Lgs.81/08 e succ. modif.integr.), e in particolare la condizione che i lavori oggetto del presente appalto potranno avvenire anche in presenza contemporanea di attività didattiche;

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Ove per effetto del mancato accredito dei fondi da parte dell'Ente finanziatore si dovessero verificare ritardi nella corresponsione degli acconti in corso d'opera e finale dell'Impresa oltre i termini di cui alla legge 741/81, si precisa che all'Impresa non competerà alcun interesse per il ritardato pagamento, secondo il disposto della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1120, pubblicata sulla G.U. n. 188 del'11/7/1983. Di tale circostanza l'Impresa ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta in sede di gara.

Art. 11.

OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP., sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni in questione.

CAPITOLO III CONTRATTO

Art. 12

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto avverrà nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia di LL.PP. Le spese di contratto, di registro ed accessorie così come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 13.

DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art.110 del regolamento di attuazione, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'appalto emanato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145/2000;
- il presente Capitolato Speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali, elencati nell'allegato "B" del presente Capitolato;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV e la Stima dei costi della sicurezza
- il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'impresa aggiudicataria entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori;
- il Cronoprogramma dei lavori.

Art. 14.

CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

A) Garanzia Provvisoria:

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché dell'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva del

10% dell'importo dei lavori stessi qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la garanzia è restituita entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

B) Garanzia Definitiva:

La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è stabilita nella misura del 10%.- Nel caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Riguardo ai requisiti dei fidejussori, si richiama l'art.127 del Regolamento di attuazione. È fatto altresì obbligo, per tutte le polizze di cui sopra, che la firma del soggetto che la rende sia legalizzata nei termini di legge.

La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire perentoriamente nel termine che comunicherà l'Amministrazione alla Ditta aggiudicataria dei lavori. Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

C) Garanzie e coperture assicurative:

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si richiama altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, ove previsto.

**Art. 15.
SUB-APPALTO**

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto (dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50). E' fatto assoluto divieto, a norma degli artt. 21 e 23 della L. 13.9.1982 n. 646, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della garanzia e del risarcimento degli eventuali danni, cedere o sub-appaltare in tutto od in parte i lavori, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione concessa ai sensi degli artt. 21 e 23 della legge sopra richiamata.

L'appaltatore, per avvalersi del subappalto, del cottimo, del nolo a caldo o di contratti simili, deve rivolgere apposita istanza all'Amministrazione, presentando la documentazione di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, dichiarando le opere e le quote da assoggettarvi.

Ove tra i lavori da subappaltare siano compresi quelli per la realizzazione di impianti elettrici e meccanici, la suddetta documentazione dovrà comprendere anche l'abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori resterà comunque la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati nei confronti della Amministrazione. In relazione a quanto sopra e qualora la Stazione appaltante conceda l'autorizzazione al subappalto, l'Impresa appaltatrice si impegna per mezzo del proprio legale rappresentante al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed a corrispondere essa medesima al subappaltatore l'importo dei lavori da quest'ultimo eseguiti, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate; in caso di mancato adempimento da parte dell'impresa appaltatrice si richiamano i contenuti dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore o del cottimista.

Il subappalto sarà autorizzato dalla stazione appaltante solo se sussistono le condizioni di cui dell'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50

CAPITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16.

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'appaltatore verrà effettuata a norma dell'art.129-130-131 del Regolamento di attuazione, entro giorni 45 (quarantacinque) dalla data di stipula del contratto. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione dal contratto secondo le modalità previste nell'art. 153 del Regolamento di attuazione.

E' prevista la possibilità di effettuare la consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale nei casi previsti dall'art.154 comma 6 del Regolamento di attuazione; in tale circostanza, l'appaltatore inizierà i lavori per le sole parti già consegnate, presentando un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. La presenza di attività commerciali limitrofe all'edificio oggetto dei lavori non è considerata causa di impedimento della consegna, in quanto l'appaltatore accetta di eseguire i lavori anche in presenza di attività lavorativa, adottando opportuni accorgimenti organizzativi.

Art. 17.

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, gli enti appaltanti dovranno individuare, prima della gara, un ufficio di direzione dei lavori.

Le competenze, le figure professionali, le modalità operative e le responsabilità dei soggetti incaricati sono quelle rilevabili dal Regolamento di attuazione.

Art. 18.

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato conferito per atto pubblico, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori, restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. Si rimanda all'Art. 4 del Capitolato Generale LL.PP.

Art. 19.

APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI CUSTODIA DEI CANTIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senza altro avviso all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente

stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita a sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 20.

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, con le relative spese a proprio carico:

1. Ogni onere relativo alla formazione e organizzazione del cantiere, prevedendo la sua articolazione in 2 sottocantieri, in relazione all'ubicazione degli immobili oggetto di interventi. Ciascun sottocantiere dovrà essere attrezzato con tutte le più moderne e perfezionate attrezzature e impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle lavorazioni, recintato con solido stecconato in legno, muratura o metallo, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori, nonché si dovrà provvedere all'inghiaimento e sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
2. L'approntamento, per ciascun sottocantiere, di idonei locali uso ufficio a disposizione della D.L., servizi igienici, spogliatoi e locale di ricovero e consumazione pasti per le maestranze, allacciati alle utenze (elettricità, acqua e scarico)
3. La pulizia quotidiana e la manutenzione del cantiere e dei suddetti locali, compreso il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta anche se lasciati da altre Ditte.
4. L'approntamento delle opere provvisorie (impalcature, armature, centinature, puntellature, steccati, assiti, etc.) necessarie per l'esecuzione dei lavori, compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.
5. L'approntamento delle opere provvisorie (ponticelli, andatoie, scalette etc.) occorrenti per i collegamenti esterni ed interni, atti, anche, a mantenere passaggi pubblici o privati, compresi gli oneri derivanti dal trasporto, dal montaggio, dalla manutenzione e dallo smontaggio alla fine dei lavori.
6. La guardiania e la sorveglianza fino al collaudo (compresi i periodi di sospensione dei lavori), sia di giorno che di notte, con il personale avente la qualifica prescritta dall'Art. 22 della Legge n. 646 del 13.09.82, del cantiere e dei materiali in esso esistenti (sia dell'Amministrazione appaltante sia di altre ditte) che verranno consegnate all'Appaltatore, nonché, delle opere eseguite o in corso di esecuzione.
7. L'installazione, nei luoghi scelti dalla D.L., entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla consegna dei lavori, di un'apposita tabella (dimensioni minime m. 1x2) recante a colori indelebili le diciture stabilite dalla C.M. n. 1729/UL del 01/06/1990 e la dicitura "Opera finanziata dalla Regione Puglia e con fondi propri". La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta venga accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta). Sarà, inoltre, applicata una penale di € 10,00 (dieci) per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.
8. La fornitura e la collocazione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione, conformi alle disposizioni del T.U. n. 393 del 15/06/59 e del Regolamento di esecuzione, e di quanto altro verrà ordinato dalla D.L. per la tutela delle persone, dei veicoli e per la continuità del traffico.
9. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati alle opere da eseguire.
10. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
11. La comunicazione alla D.L., con cadenza quindicinale decorrente dalla data di consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche: elenco degli operai e dei tecnici (distinti per categoria) impiegati per l'esecuzione dei singoli lavori con la specifica dei giorni e delle ore e tipo di lavoro eseguito. Dette notizie dovranno essere comunicate alla D.L. entro e non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina; per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine fissato, sarà applicata una penale di € 10,00 (dieci).
12. L'esecuzione presso gli istituti indicati, di tutte le prove ed i saggi che verranno ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nei

locali indicati dalla D.L. munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell'impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

13. Le indagini geologiche e geognostiche, ove tale onere sia previsto e compensato in progetto, e comunque la verifica di quelle fornite eventualmente dall'Amministrazione, e l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica.

14. La verifica dei calcoli delle strutture e della relativa progettazione esecutiva secondo le Leggi n. 1086/71 e n. 64/74. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, agli uffici competenti degli elaborati richiesti. L'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.

15. I calcoli delle strutture ed il relativo collaudo statico delle scale di sicurezza antincendio con struttura in acciaio;

16. La verifica dei calcoli degli impianti e della relativa progettazione esecutiva, nonché ogni spesa ed onere per denunce, licenze, approvazioni e collaudi prescritti dalla normativa vigente.

17. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

18. La fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.

19. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (concessione edilizia, occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, installazione di cartelli ecc.), nonché, il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finali.

20. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla D.L. ed alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta né dalle suddette Ditte, né dall'Amministrazione appaltante.

21. Il provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché, alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico dell'Appaltatore.

22. L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché, per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché, il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

23. Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

24. L'esecuzione preventiva di saggi ed indagini conoscitive e ricognitive necessarie all'esecuzione delle opere appaltate ed all'accertamento dell'esistenza di manufatti d'interesse storico, archeologico ed artistico, quali, ad esempio: saggi di scavo per verificare l'esistenza di manufatti e resti sepolti; carotaggi nelle murature per verificarne spessori e consistenza dei nuclei; tasselli stratigrafici su superfici intonacate e/o dipinte per accertare la presenza di decorazioni pittoriche e murali, etc.

25. Gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori anche in presenza di attività lavorativa, nonché quello di adottare opportuni accorgimenti organizzativi, quali compartimentazioni, settorializzazione e/o sottocantieri, e un'apposita programmazione nel tempo dei lavori da eseguire, onde evitare il più possibile interferenze con l'attività lavorativa, senza che l'appaltatore possa richiedere alcun maggiore compenso in quanto i prezzi unitari e gli oneri per la sicurezza sono comprensivi dei suddetti oneri.

26. Tutti gli spostamenti degli arredi e attrezzature (scolastiche e non) presenti nelle aree lavorative, che si rendono necessari per l'esecuzione dei lavori., e successiva ricollocazione degli stessi nelle posizioni originarie,

27. Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini e controlli prescritti dall'Amministrazione su

strutture ed impianti, ivi compresi gli onorari dei collaudatori e gli eventuali ripristini. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese:

- a. al collaudo statico delle scale di sicurezza antincendio comprese nel presente appalto;
- b. ai collaudi e alle verifiche relativi a tutti gli impianti che saranno realizzati nell'ambito dell'appalto (idrico antincendio, gruppi di pompaggio, allarme antincendio, illuminazione di emergenza e quant'altro)

28. Tutti gli adempimenti per la denuncia degli impianti termici all'ISPESL competente e l'acquisizione del relativo parere positivo, da effettuarsi prima che venga iniziata la costruzione o modifica degli impianti termici.

29. Ogni onere finanziario, tecnico, amministrativo per l'acquisizione, in nome e per conto del committente, delle omologazioni ISPESL prescritte per legge (impianti termici, autoclavi ecc.), del collaudo ed attestazione di messa in esercizio da parte di Organismo Notificato per l'impianto di montascale previsto in progetto, nonché di tutte le certificazioni, licenze, autorizzazioni prescritte per legge perché gli impianti possano essere messi in esercizio. Quanto sopra dovrà essere conseguito prima dell'emissione del conto finale.

30. Tutti gli adempimenti eventualmente richiesti dal competente Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi.

31. La trasmissione all'Ente appaltante, tramite la D.L., delle certificazioni o dichiarazioni prescritte dalla normativa vigente e relative alle opere interessate al rilascio del Certificato di prevenzione incendi o dalla legge 46/1990. Detta trasmissione dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dal completamento delle singole opere regolarmente contabilizzate.

32. La trasmissione alla D.L., entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di ultimazione dei lavori, della copia del libro matricola e della dichiarazione attestante il numero dei giorni lavorati e l'incidenza della manodopera.

33. La pulizia e lo sgombero, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ultimazione dei lavori, da materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà presenti nel cantiere. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi dei lavori.

34. Le spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del contratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.)

35. Ogni altro onere principale ed accessorio relativo all'esecuzione delle opere previsto dall' "Elenco dei prezzi unitari" del presente progetto esecutivo, allegato al Contratto.

Art. 21.

RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all'appaltatore per la particolarità delle operazioni che dovessero essere attivate, così come per la conservazione e le modalità di recupero, si riterrà applicabile il disposto di cui all'art. 35 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 22.

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 23.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'appaltante e comunque nel rispetto di quanto previsto nel piano di sicurezza.

L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre ai sensi dell'art. 43, comma 10, D.P.R. n. 207/2010, un programma di esecuzione lavori.

Esso dovrà inoltre presentare, prima della consegna dei lavori, la documentazione prevista in merito ai piani di sicurezza e lo sviluppo dei lavori non dovrà discostarsi da quanto previsto in tale documento, salvo modifiche da concordare con il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione in termini di sicurezza, il Direttore dei lavori e la Stazione appaltante.

Il programma dei lavori dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 24.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nelle ipotesi; nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%; per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti e come tali ammesse, quelle in aumento od in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errore od omissione del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Per quanto concernente le competenze e le modalità operative per dare attuazione alle varianti od alle perizie suppletive si intenderà applicabile il disposto di cui all'art. 161 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 25.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore suventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 26.
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
SOSPENSIONE-PROROGHE-PENALITA

1. Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **180 (Centottanta) giorni** naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale. Tale tempo utile è stato determinato tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire sull'andamento dei lavori, ivi compresa la condizione che i lavori vengono eseguiti in presenza contemporanea di attività didattiche e per settori e/o sottocantieri

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente degli artt. 158 del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 24-25 e 26 del Capitolato Generale dello Stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

In merito alla sospensione e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni all'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

2. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 199 del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

3. La penale pecuniaria da applicare nel rispetto del disposto di cui all'art. 20 del Capitolato Generale e dell'art. 145 del D.P.R. n° 207/2010, è stabilita in misura giornaliera dell'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

Art. 27.
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 28.
DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterrà applicabile, per quanto concerne la denuncia, le condizioni previste per il riconoscimento e la loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di cui all'articolo 20 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 29.
RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

— La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

— Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa mandataria o capogruppo.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.

È tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1- comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:

— Se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

— Se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell'opera.

— Le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto della convenzione.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Art. 30.

SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CANTIERE, DELLE OPERE ESEGUITE E DEI MATERIALI

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, alcun onere per l'amministrazione nei termini sanciti dall'Art. 1669 del Codice Civile.

La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica di guardia giurata, secondo le Norme vigenti (1).

La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo, del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature e costruzioni provvisorie che vi sono installati, e di tutti i materiali che sono in cantiere o a piè d'opera ed in particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.

I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.

Art. 31.

TABELLE INDICATIVE

La fornitura e collocazione in cantiere delle apposite tabelle indicative dei lavori, che avranno le dimensioni minime di 1 x 2 m e conterranno a colori indelebili la denominazione dell'eventuale ente finanziatore, dell'Amministrazione, dei Lavori e del loro importo, dell'Impresa, del Direttore dei lavori e del Direttore del cantiere per conto dell'Impresa; e che, in numero di almeno due, saranno collocate entro 14 giorni dalla consegna dei lavori nei posti che indicherà il Direttore dei lavori .

Art. 32.

SEGNALAZIONI DIURNE E NOTTURNE

Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla circolazione stradale (1) ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore dei lavori .

Art. 33.

ESISTENTI VIE DI TRANSITO

Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni opera provvisoria comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque .

Art. 34.

ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE

L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorge affluenti nei cavi e la loro preventiva deviazione, con opere anche provvisorie, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonché dalle eventuali cave di prestito.

Art. 35.

SGOMBERO E PULIZIA DEL CANTIERE

Lo sgombero e pulizia del cantiere entro dieci giorni dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere provvisorie e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto possa occorrere in cantiere sino al collaudo.

Art. 36.

VERIFICA DELLE RISULTANZE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA O GEOLOGICA

Verifica dei risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici esposti nella relazione geotecnica o geologica di progetto, di cui al D.M. 11 marzo 1988, prima dell'esecuzione delle opere di sostegno di terre e delle opere di fondazione.

Art. 37.

FOTOGRAFIE E COPIE - RISERVATEZZA

L'esecuzione e la consegna al Direttore dei lavori di almeno due fotografie formato 18 x 24 delle opere in corso di esecuzione, ad ogni stato d'avanzamento, e la riproduzione di qualsiasi atto (disegni, verbali, ecc.) relativo all'appalto che venga richiesta dal Direttore dei lavori, con il divieto, salvo autorizzazione dell'Amministrazione, di pubblicare (o di consentire la pubblicazione di) notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

Art. 38.

CONTROLLI, PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato (art. 19 Capitolato generale LL.PP.)

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento (art. 185 Regolamento di attuazione).

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla preconstituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Qualora insorgano controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali o sulla contabilizzazione dei lavori, l'Appaltatore potrà formulare riserva secondo le procedure disposte dell'art. 190 del Regolamento di attuazione e dell'art. 31 del Capitolato Generale LL.PP., e comunque alla legislazione vigente in materia

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investito del giudizio sulle controversie il Collegio Arbitrale. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge (art. 150 Regolamento di attuazione):

Art. 39

PIANI DI SICUREZZA

- Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna al committente, al responsabile della sicurezza ed al coordinatore in materia di sicurezza, rappresentanti della stazione appaltante:

a) eventuali. proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un **piano operativo di sicurezza [P.O.S.]** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano. previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

- Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri evidenziati nei bandi di gara non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la. risoluzione del contratto da parte del committente.

Il direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

- Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

- I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma, sono nulli; I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

- Ai fini dell'applicazione degli articoli 9. li e .35 della legge 20 maggio' 1970. n; 300. la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie appaltatrici e subappaltatrici. per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti. secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

- Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.

Art. 40.

ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

Si prevede la corresponsione dell'anticipazione del prezzo, nella misura del 20% calcolato sull'importo del contratto d'appalto come previsto dall'articolo 35 del D.to L.vo n.50/2016 e l'art. 24, comma 1, lettera c) del Decreto Correttivo 56/2017, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 41.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovrà farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in seguito alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori a norma dell'art.172 del Regolamento di attuazione.

Art. 42.

CONTO FINALE COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 200 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la direzione dei lavori compila il conto finale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.

La direzione dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione.

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori è emesso dalla direzione dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di collaudo deve essere emesso non oltre sei mesi dalla ultimazione dei lavori, mentre il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 225 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Si intendono applicabili al **certificato di regolare esecuzione** quanto alla composizione; al rispetto dei termini; alle modalità di verifica della buona esecuzione dell'opera; ai contenuti del processo verbale di visita e della relazione; alla discordanza fra la compatibilità e lo stato di fatto dei lavori; ai provvedimenti da adottare nel caso di accertamento di difetti di esecuzione e di eccedenza rispetto alle opere autorizzate; all'eventuale

verbale di accertamento nel caso di presa in consegna anticipata dell'opera o delle obbligazioni da assumere in presenza di lavori legati a determinati risultati; alle domande che l'appaltatore può inserire nel certificato; alla approvazione del certificato di regolare esecuzione, quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; degli artt. dal 215 al 238 del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dell'art. 37 del Capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145⁽¹⁾.

Art. 43.

VISITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro **giorni 120** (centoventi) dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro **mesi 6** (sei) dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto disposto nell'Art. 219 del Regolamento di attuazione.

Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo all'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Art. 44.

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi degli impianti elettrici, idrici, igienici, fognari ecc.; delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

Art. 45.

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Trovano applicazione le norme di cui agli artt. 108, 109, 110 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50

Art. 46.

TRATTAMENTI A TUTELA DEI LAVORATORI- ESTENSIONE DI RESPONSABILITA'

L'Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Applicherà, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell'offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; durante la esecuzione dei lavori e con cadenza quadrimestrale, lo stesso dovrà fornire all'Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se l'Appaltatore trascurerà alcuno degli adempimenti prescritti vi provvederà l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza di dette norme da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non preveda il subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accertata, l'Amministrazione opererà una detrazione sulla rata di acconto nella misura del 20% o la sospensione del pagamento della rata a saldo accantonando i relativi importi fino all'integrale ed accertato adempimento di tutti gli obblighi senza che l'Appaltatore possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle somme trattenute.

Art. 47.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati a misura, sono quelli risultanti dall'Elenco Prezzi Unitari allegato al Contratto, a cui sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Impresa risultata aggiudicataria. I prezzi medesimi sono accettati dall'Appaltatore, il quale ha offerto il ribasso d'asta in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'elenco dei prezzi allegato al Contratto di appalto.

e) tutti le spese derivanti dall'applicazione del presente Capitolato, ivi compresi tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori in presenza contemporanea di attività didattiche e per settori e/o sottocantieri.

Pertanto tutte le opere ed i lavori compresi nell' Elenco dei prezzi unitari si intendono forniti e posti in opera compreso l'onere di ponteggi, andatoie e passerelle, puntellature fisse o volanti, casseforme, impalcature in genere. E' altresì sempre compreso l'onere del trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta rinvenienti da demolizioni, sveltimenti e rimozioni, ad eccezione dei casi diversi appositamente disciplinati.

Ogni opera di rifinitura s'intende sempre e comunque comprensiva di assistenza ed esecuzione delle opere murarie complementari, completa di ogni accessorio e perfettamente funzionante. L'impresa appaltatrice dovrà predisporre idonee campionature di ogni materiale, da sottoporre al preventivo benestare della Direzione dei Lavori; tale onere s'intende ricompreso nei prezzi unitari.

Ogni opera che preveda l'esecuzione di tracce e/o perforazioni di qualsiasi tipo nelle murature dovrà essere eseguita tenendo conto della salvaguardia estetica della muratura; pertanto i perfori e/o le tracce dovranno essere eseguiti possibilmente in corrispondenza di giunti, aggetti, rientranze o delle mancanze o degli alveoli dei conci, e dovranno essere stuccati a regola d'arte reintegrando perfettamente la superficie originaria ed utilizzando nella composizione della malta di ripristino resine idonee. Sono sempre comprese tutte quante le lavorazioni varie occorrenti e gli sfridi dei materiali.

Tutte le opere dovranno essere eseguite, oltre che nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste, anche nel rispetto di tutte quante le prescrizioni elencate nei disegni esecutivi.

All'interno del cantiere dovranno sempre essere garantite le condizioni di sicurezza dettate dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni. Pertanto tutte le macchine, le attrezzature fisse e mobili e tutti i mezzi d'opera in genere e nessuno escluso dovranno essere rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro.

Sono inoltre compresi nei prezzi tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento del Piano Operativo di Sicurezza e dei Capitolati Generale e Speciale d'Appalto

Art. 48.

DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'IMPRESA

Nel corso dei lavori dovranno essere puntualmente osservate tutte le indicazioni e prescrizioni impartite sia dalla Direzione dei lavori che, per le proprie rispettive competenze, dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia e dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia.

L'Impresa è tenuta a nominare:

A. un Direttore tecnico di cantiere, iscritto all'albo dei geometri, degli ingegneri o degli architetti, e in possesso di comprovata esperienza per le opere oggetto di appalto, che assumerà responsabilità in ordine alla organizzazione, alla gestione tecnica e alla conduzione del cantiere;

B. un Capocantiere, avente titoli e capacità adeguati, che curerà l'effettiva condotta dei lavori.

I nominativi dei suddetti soggetti, unitamente alle dichiarazioni e ai titoli comprovanti il possesso dei requisiti, dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori e all'Amministrazione Appaltante entro 7 giorni dalla data della consegna dei lavori.

L'Impresa è tenuta a sostituire il Direttore tecnico, ed il Capocantiere, nonché il rappresentante legale, su richiesta dell'Amministrazione o della Direzione dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a presentare e far approvare dalla D.L. una planimetria con l'indicazione dell'impianto di cantiere, dell'area che verrà occupata, dell'impianto di betonaggio, di sollevamento, del contatore dell'energia elettrica e di quant'altro occorrente per il corretto funzionamento del cantiere stesso.

L'Impresa dovrà inoltre garantire il pieno rispetto di quanto segue:

1- La documentazione di avvenuta denuncia degli Enti previdenziali -inclusa la Cassa Edile- assicurativi ed antinfortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del Verbale di consegna;

2- La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale; il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede d'emissione dei certificati di pagamento;

3- Il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dall'Amministrazione deve essere messo a

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi;
Dovranno inoltre essere assicurati tutti quanti i prescritti di igienicità, decoro e sicurezza dell'ambiente di lavoro previsti dal Dlgs 19.09.1994 n° 626 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 49.

ESECUZIONE DI CATEGORIE DI LAVORI NON PREVISTE

Le opere e/o forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori e già preventivamente ordinate dall'Amministrazione appaltante, riguardanti modifiche o varianti di qualsiasi natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensati a misura con i prezzi di cui all'Elenco prezzi contrattuale a cui sarà applicato il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore in sede di gara. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto o adoperare materiali di provenienza o specie diverse, saranno concordati di volta in volta nuovi prezzi, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione e/o verbale di concordamento, secondo il disposto dell'art.136 del Regolamento di attuazione.

Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva nei casi previsti ed ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore non potrà mai esigere il riconoscersi di economie se non esplicitamente ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Tuttavia nel caso in cui la Direzione dei lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia alla esecuzione di tali nuove categorie di lavori, l'Appaltatore sarà in obbligo di fornire la manodopera, i mezzi d'opera ed i materiali necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate secondo quanto già precisato.

Art. 50.

PRESCRIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti. In caso di violazione dell'obbligo suddetto, e sempreché l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere ai termini di legge.

L'Appaltatore è altresì obbligato alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso s'intende esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

All'Appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla Legge n° 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto concerne l'art. 36 della suddetta legge. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dall'Impresa stessa a da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una decurtazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso d'esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante né ha alcun titolo a risarcimento di danni.

La ditta assuntrice è in obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sindacali e sociali, compresa l'assicurazione degli operai e di tutti gli addetti ai lavori contro gli infortuni a sua esclusiva spesa.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, sotto la totale ed esclusiva responsabilità, anche in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli

infortuni, dell'Impresa esecutrice, con assoluto sollievo al riguardo, sia sotto il profilo civile che penale, della Direzione dei lavori. L'Impresa dovrà perciò provvedere ad adottare le misure precauzionali ed evitare danni ed inconvenienti a persone e cose, anche se estranee ai lavori, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi, ed a garantire la pubblica e privata incolumità a persone e cose.

Art. 51.

ULTERIORI OBBLIGHI GENERALI DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per tutto ciò che non sia in deroga con le disposizioni del presente Capitolato Speciale, delle disposizioni di legge e regolamenti, statali e regionali, nelle parti che hanno attinenza con le Opere Pubbliche.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette, anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Impresa dovrà inoltre osservare:

- le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti;
- La normativa sulla prevenzione incendi;
- Il Regolamento locale d'edilizia e d'igiene;
- La normativa sul superamento delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi);
- Il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di sicurezza del cantiere;
- Il Dlgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igienicità, decoro e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- La Legge regionale vigente in materia di LL.PP.;

Dovranno essere osservate inoltre tutte quante le prescrizioni tecniche e considerati parte integrante del contratto gli oneri principali ed accessori previsti nel presente capitolato

L'Impresa è tenuta inoltre all'ottemperanza di quanto prevede il decreto Legge 22 gennaio 2008 n.37 (ex 46/90), in tal senso una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla "sicurezza degli impianti" ed ai conseguenti adempimenti.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 52.

AMMONTARE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA

L'ammontare complessivo dei costi delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative, "Stima dei costi della sicurezza", è di €6.163,94 (seimilacentosessantatre/94 centesimi), non soggetti a ribasso d'asta, e che verranno corrisposti in base ad apposita contabilità, in corrispondenza di ciascun S.A.L.

Il saldo sarà corrisposto unitamente al conto finale.

I suddetti costi della sicurezza sono stati determinati e quantificati tenendo conto di tutti gli oneri derivanti dalla specificità del cantiere, e in particolare dall'esecuzione dei lavori in presenza contemporanea di attività lavorativa e per settori e/o subcantiere.

Art. 53.

OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Al committente, come soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto, e al responsabile dei lavori, che coincide col responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge Quadro LL.PP, competono, con le conseguenti responsabilità:

1. provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
2. provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto, nonché le spese di registrazione del contratto stesso;
3. nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
4. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali del responsabile dei lavori ed eventuali coadiutori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

5. provvedere a comunicare all'impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per l'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per l'esecuzione dei lavori);
6. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
7. chiedere all'appaltatore di attestare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di professionalità;
8. chiedere all'appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
9. chiedere all'appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
10. trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare.

Nello svolgere tali obblighi il committente e il responsabile dei lavori devono instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 54.

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

1. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
2. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
3. redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,
4. redigere e consegnare al Committente, ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
5. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
6. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
7. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
8. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.);
9. assicurare:
 - a. il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b. la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - c. le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - d. il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e. la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
10. provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a pie' d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione;
11. provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
12. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
13. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
14. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
15. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a

sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

16. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
17. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
18. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive previste dal piano di sicurezza e individuate nel computo metrico;
19. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - a. adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - b. le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
20. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed piani della sicurezza;
21. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
22. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto ;
23. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
24. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 55.

OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:

1. verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza e adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l'attuazione di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
5. in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, proporre al committente od al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 56.

OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 57.

OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 58.

PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 59.

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere

all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Art. 60.
SUBAPPALTI

L'appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente ovvero dal coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge.

Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 61.
**OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI
E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE**

E' fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Nessun onere aggiuntivo sarà a carico del committente per i lavori di cui sopra.

Art. 62.
**SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO
PER MANCANZA DI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il responsabile dei lavori ovvero il committente, previa contestazione scritta del coordinatore per l'esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 63.
**PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA'
ED IMPIEGO DEGLI STESSI**

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art. 64.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- d.P.R. **547/55** Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- d.P.R. **164/56** Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- d.P.R. **302/56** Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
- d.P.R. **303/56** Norme generali per l'igiene del lavoro
- d.lgs. **277/91** Attuazione delle direttive 80/1107/Cee, 82/605/Cee, 83/477/Cee, 86/188/Cee e 88/642/Cee, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
- d.lgs. **626/94** e successive modificazioni e integrazioni: Attuazione delle direttive 89/391/Cee,

- d.lgs. **493/96** Attuazione della direttiva 92/58/Cee concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro
- d.lgs. **81/08** e successive modificazioni e integrazioni: Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
- d.P.R. **459/96** Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine
- d.L. **475/92** Attuazione della direttiva 89/686/Cee relativa ai dispositivi di protezione individuale
- d.L. **37/08** (ex legge **46/90**) Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione)
- art. **2087** c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro
- normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.
- prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco
- prescrizioni dell'Azienda USL Lecce/1
- prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al committente e dovranno adeguarsi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

CAPITOLO VI

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 65.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. **E' esclusa la clausola arbitrale.**

PARTE II
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

**(Modalità di esecuzione e norme di misurazione di ogni lavorazione;
requisiti di accettazione dei materiali e componenti;
specifiche di prestazione e modalità di prove;
ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni)**

... (OMISSIS) ...

PARTE TERZA

ALLEGATI

TABELLA «A»	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 43, comma 1)				
-------------	--	--	--	--	--

	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e messa a norma del cimitero comunale</i>	<i>Categoria ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000</i>		<i>Euro</i>	<i>Incidenza % manodopera</i>
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	Prevalente	OG1	€. 321.608,45	16,17

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 321.608,45	
-------------------------------	--	--	--	---------------------	--

TABELLA «B»	PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5		
-------------	--	--	--

<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>	<i>Euro</i>	<i>In %</i>
1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (OG1)	€ 321.608,45	98,12
2			
3			
<i>Totale lavoro A CORPO</i>		€ 321.608,45	
4	Oneri per attuazione dei piani di sicurezza	€ 6.163,94	1,88
	TOTALE DA APPALTARE	€ 327.772,39	100,00

Ente appaltante: COMUNE DI SANNICOLA – LE

**"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE
E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE"**

Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del ____

Progetto esecutivo:

Arch. Gianpaolo MIGLIETTA (U.T.C. Sannicola)

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in
c.a.

Progetto esecutivo e direzione lavori
impianti

Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

Coordinatore per la progettazione: Arch. Gianpaolo MIGLIETTA

Coordinatore per l'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni:

Notifica preliminare in data:

Responsabile unico dell'intervento: Arch. Giampaolo MIGLIETTA (R.U.P.)

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 375.821,10

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 327.772,39

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 6.163,94

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro ____

Gara in data ____, offerta di Euro ____ pari al ribasso del ____%

Impresa esecutrice:

con sede ____

Qualificata per i lavori delle categorie: OG1, classifica II € 321.608,45)

____, classifica ____ .000.000)

____, classifica ____ .000.000)

direttore tecnico del cantiere: ____

subappaltatori:	per i lavori di		Importo lavori subappaltati In Euro
	categoria	descrizione	

inizio dei lavori ____ con fine lavori prevista per il ____

prorogato il ____ con fine lavori prevista per il ____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Comune di Sannicola
(LE)

telefono: 0833 231 430 fax: 0833 233 713 www.comune.sannicola.le.it E-mail: ufficio.tecnico@comune.sannicola.le.it

TABELLA «D»	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI (rif.to D.M. 11.12.1978 – Opere con più categorie di lavori e senza lavori in sotteraneo)
--------------------	---

La presente tabella riguarda la **stima dell'incidenza della mano d'opera** dei lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DEL CIMITERO COMUNALE" nel Comune di Sannicola(LE).

La stima, condotta conformemente a quanto previsto dalle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n°12/99, n°37/2000 e n°2/20 01, è basata sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei prezzi unitari, delle spese generali, delle spese relative alla sicurezza e l'utile dell'impresa.

La stima complessiva del costo della manodopera è determinata dalla valutazione dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'intervento, come richiesto dall'art. 35 del Regolamento, partendo da una stima dei lavori eseguita applicando, laddove possibile, alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari di prezziari ufficiali della Regione Puglia.

L'importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture nonché per l'attuazione del piano di sicurezza, per ogni categoria di lavoro di cui si compone l'intervento, è determinato dalla stima delle quantità delle lavorazioni o forniture previste nel progetto per il relativo prezzo unitario così come dedotto dai prezziari su menzionati.

Il prezzo unitario delle lavorazioni o forniture considerate è costituito dalla somma del prezzo dei MATERIALI (M), del prezzo dei NOLI (N), di quello dei TRASPORTI (T) e di quello della MANO D'OPERA (MO); al prezzo così determinato si aggiunge una percentuale su di esso calcolata, per le spese relative alla sicurezza (costi diretti); al prezzo così determinato si aggiunge una ulteriore percentuale su di esso calcolata del 14% per le SPESE GENERALI (SG); al prezzo risultante si aggiunge una ultima percentuale del 10% per l'UTILE UNITARIO (U) d'impresa.

Il prezzo unitario della lavorazione così calcolato è il PREZZO UNITARIO (P):

$$P = M + N + T + MO + S + SG + U$$

Pertanto, individuando i valori dei vari componenti quali materiali (M), noli (N), trasporti (T) e sicurezza (S), può essere ricavato a ritroso il costo della manodopera (MO) con l'espressione:

$$MO = P - (U + SG + S + M + N + T)$$

L'utile unitario d'impresa U (10%), calcolato sull'importo della lavorazione, si ottiene sottraendo dall'importo delle lavorazioni il rapporto tra tale valore ed 1,10:

$$U = P - (P/1,10)$$

Le spese generali SG (14%), al netto dell'utile d'impresa, si ottengono sottraendo dall'importo netto precedentemente calcolato il rapporto tra tale valore ed 1,14:

$$SG = (P - U) - [(P - U) / 1,14]$$

Si è inoltre individuata la componente media del prezzo relativa ai materiali (M), ai noli (N) e trasporti (T), per le categorie di lavoro individuate per l'intervento, sulla base delle tabelle delle quote d'incidenza del D.M. 11.12.1978, laddove presenti, o sulla base di indagini e analisi condotte in precedenti lavori.

Conoscendo l'entità di tutte queste variabili è possibile valutare il costo della mano d'opera (MO) per ciascuna categoria:

$$MO = P - (U + SG + S + M + N + T)$$

secondo il seguente quadro:

Il calcolo dell'incidenza percentuale media della quantità di mano (IMO) avviene rapportando tutta la mano d'opera al costo totale dei lavori:

$$IMO = 16,17\%$$

	<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	<i>Euro</i>		16,17	%
2)	Materiale	<i>Euro</i>		38,83	%
3)	Trasporti (ql/Km)	<i>Euro</i>		26,00	%
4)	Noleggi	<i>Euro</i>		19,00	%
		<i>Euro</i>		100,00	%

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	4
Operai qualificati	n.	2
Manovali specializzati	n.	6

TABELLA «E»	RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO
--------------------	--

		<i>Euro</i>
	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	321.608,45
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6.163,94
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	327.772,39
	Ribasso offerto in percentuale	
	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)	
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)	
4	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	<u>2</u> %
5	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	<u>10</u> %
6	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)	___ %
7	Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)	___
8	Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento	80.000,00
10	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni	
11	Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo	
12	Importo assicurazione	

Sannicola, OTTOBRE 2017

Progettazione
Arch. Gianpaolo MIGLIETTA (U.T.C. Sannicola)